

Newsalert

Dipartimenti di Societario e Diritto amministrativo

Disposizioni urgenti in materia di procedimenti amministrativi - impatto sulla normativa *Golden Power*

Disposizioni urgenti in materia di procedimenti amministrativi - impatto sulla normativa *Golden Power*: punti principali

- **soggetti interessati:** tutti i soggetti potenzialmente interessati alla celere conclusione di un procedimento amministrativo avviato ma ancora pendente, ovvero alla sua attivazione. Con particolare riferimento alla normativa *Golden Power*, tutti gli operatori che hanno intrapreso o che intendono intraprendere operazioni rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto Legge 21/2012 (società che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi comprese le società operanti nel campo dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, ovvero società che detengono attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni, nonché le altre infrastrutture e tecnologie critiche citate nel Regolamento UE 452/2019);
- **durata e modalità della sospensione:** nel calcolo dei termini dei procedimenti amministrativi non si computa il periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020. Per i procedimenti avviati successivamente al 23 febbraio 2020, il primo giorno utile decorre dal termine del periodo sopra indicato;
- **silenzio assenso e silenzio rigetto:** la sospensione si applica anche ai termini previsti per la conclusione del procedimento in seguito al silenzio della P.A.;
- **proroga della validità degli atti abilitativi:** tutti gli atti abilitativi, comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 sono prorogati fino al 15 giugno 2020;

CHIOMENTI

- **effetti sulla normativa *Golden Power***: è temporaneamente congelata l'efficacia di tutte le operazioni che, in quanto rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina sui poteri speciali, sono condizionate alla conclusione delle procedure di cui al Decreto Legge n. 21/2012 (sia quelle avviate prima del 23 febbraio u.s. ed in attesa della conclusione del procedimento *Golden Power*, sia quelle oggetto di notifica successivamente a tale data).

Il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17 marzo 2020 (il "Decreto"), congela tutti i procedimenti amministrativi in corso o da avviare, con l'eccezione di quelli oggetto dei decreti emanati in risposta all'emergenza sanitaria in atto, disponendo altresì la proroga fino alla data del 15 giugno 2020 della validità di tutti gli atti abilitativi (permessi, concessioni, autorizzazioni, ecc.) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020.

In particolare, l'art. 103 del Decreto introduce una speciale sospensione del computo di tutti i termini dei procedimenti amministrativi attualmente pendenti o comunque instaurati dopo il 23 febbraio 2020, a prescindere dalla loro attivazione a iniziativa di parte o di ufficio. In sostanza, il periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 si considera come non esistito ai fini del computo dei termini previsti per l'esercizio di attività correlate allo svolgimento dei procedimenti amministrativi. Parallelamente, il medesimo salto temporale deve applicarsi al computo dei termini per la formazione del silenzio qualificato dell'Amministrazione, nel caso sia di silenzio assenso, sia di silenzio rigetto.

La portata della sospensione sopra descritta ha aspirazioni generali quanto alla sfera di applicabilità, ma pare opportuno concentrarsi sullo specifico impatto che la stessa è idonea a riverberare nel mondo degli affari. Un impatto che, seppur poco appariscente alla luce della lettera del Decreto, non è per questo meno rilevante.

Le indiscrezioni filtrate negli scorsi giorni lasciavano attendere l'adozione di una norma specifica a protezione degli interessi strategici dello Stato nell'economia, con particolare riferimento alla tutela di imprese italiane dal rischio di acquisti speculativi legati all'emergenza sanitaria. Non è arrivata una norma *ad hoc* in tema di esercizio dei c.d. *golden power* di cui al D.L. 21/2012, ma dalla lettura congiunta della sospensione dei termini procedurali disposta dal Decreto e del panorama normativo in materia di poteri speciali dello Stato emerge, in concreto, l'applicazione di una sorta di periodo di stallo avente la medesima finalità.

Nello specifico, si rende necessario effettuare una differenziazione tra le notifiche effettuate ai sensi della disciplina *Golden Power* (i) in una data antecedente il 23 febbraio u.s. e quelle (ii) effettuate successivamente alla predetta data.

In relazione a queste ultime, tutti i termini perentori e ordinatori previsti dal Decreto Legge n. 21/2012, riferibili agli adempimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, inizieranno a decorrere dal 15 aprile 2020. Di contro, per quanto concerne le prime, tutti i termini perentori e ordinatori previsti dal Decreto Legge n. 21/2012,

CHIOMENTI

riferibili agli adempimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, verranno computati dalla data di invio della notifica fino al 23 febbraio u.s., per restare sospesi da questa data fino al 15 aprile 2020 e poi riprendere a decorrere nuovamente.

Il meccanismo sopra descritto merita due precisazioni.

Innanzitutto, il primo effetto pratico di rilievo riguarda il blocco temporaneo delle operazioni soggette alle procedure di comunicazione e verifica per l'esercizio dei poteri speciali, così come individuate dal Decreto Legge n. 21/2012 e dagli ulteriori decreti attuativi.

Difatti, gli articoli 1, 1-*bis* e 2 del Decreto Legge n. 21/2012 impongono, a vario titolo, l'obbligo di astenersi dal portare ad esecuzione le operazioni oggetto di notifica (ovvero, direttamente, la sospensione dei diritti di voto connessi alle partecipazioni societarie acquistate con operazioni di siffatta natura) fino (i) all'intervenuta pronuncia della Presidenza del Consiglio, o (ii) alla decorrenza del termine previsto per fornire tale espressione di volontà, nel silenzio dell'autorità competente.

Di conseguenza, l'art. 103 del Decreto, sospendendo i termini previsti per l'attività istruttoria e decisionale finalizzata all'esercizio dei *golden power*, oltre che per la formazione della volontà dell'amministrazione tramite il silenzio, congela così anche l'efficacia di tutte le operazioni che, in quanto rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina sui poteri speciali, sono condizionate alla conclusione delle procedure di cui al Decreto Legge n. 21/2012.

In secondo luogo, si osserva che la sospensione dei termini sopra descritta sembrerebbe trovare applicazione limitatamente agli adempimenti allocati dalla normativa in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza esonerare le imprese (a seconda dei casi per l'attivazione dei poteri speciali, acquirenti o *target*) dai propri obblighi di tempestiva notifica.

Nonostante l'ampissima formulazione normativa (che ricomprende, testualmente, anche i termini propedeutici allo svolgimento dei procedimenti amministrativi) possa offrire spunti per una diversa lettura, la soluzione sopra prospettata sembra coniugarsi meglio con le esigenze cautelative che è opportuno adottare in questo peculiare contesto, anche in ragione dei delicatissimi interessi coinvolti nella gestione di asset strategici e delle conseguenze a ciò riconducibili.

Come considerazione conclusiva, in analogia con l'analisi delle previsioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali, si noti che il Decreto riconosce al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, la possibilità di esercitare il potere di intraprendere **ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive** dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza

CHIOMENTI

tramite l'adozione di provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il Vostro abituale riferimento in Chiomenti.

Contatti

Filippo Modulo

Partner – Chiomenti
Dipartimento Societario
T. +39 06 46622 264
filippo.modulo@chiomenti.net

Andrea Sacco Ginevri

Partner – Chiomenti
Dipartimento Societario
T. +39 06 46622 438
andrea.saccoginevri@chiomenti.net

Giulio Napolitano

Of Counsel – Chiomenti
Dipartimento Diritto Amministrativo
T. +39 06 46622 806
giulio.napolitano@chiomenti.net
